



COMUNE DI VEZZA D'ALBA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

33

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE- (L. 160/2019) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno**, addì **sei**, del mese di **maggio**, alle ore **11:30** nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
BONINO Carla	SINDACO	X	
STEFFANINO Giuseppe	VICE SINDACO	X	
GHIGLIONE Silvia	ASSESSORE		X
		Totale Presenti:	2
		Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **ZEROLI Dott.ssa Sonia** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **BONINO Carla** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

DELIBERA G.C. N. 33 DEL 06/5/2021

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE- (L. 160/2019) – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- L'art 1, commi da 816 a 836, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) disciplina il nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, da istituirsi, a decorrere dall'anno 2021, dai Comuni, dalle province e dalle città metropolitane;

- Il Canone patrimoniale sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

- L'applicazione del canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico;

- Il nuovo canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

- I successivi commi da 837 a 844 disciplinano l'istituzione da parte dei suddetti enti, sempre a decorrere dall'anno 2021, del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate.(cosiddetto "canone mercatale");

- Il canone mercatale si applica in deroga alle disposizioni di cui al comma 816 e sostituisce la tassa (o il canone) per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui all'art. 1 commi 639 667 e 338 L. 27 dicembre 2013 N. 147;

- A decorrere dall'anno 2021 l' I.C.P e la T.O.S.A.P. (o C.O.S.A.P.) sono sostituiti dal Canone Unico, ma le relative tariffe continuano ad esplicare efficacia per i periodi antecedenti il 2021, anche ai fini dell'attività accertativa;

Dato atto che con delibera C.C. n. 2 del 30.4.2021 è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

Visto l'art. 8 – Titolo II – del predetto Regolamento che testualmente recita: "Le tariffe sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale e sono parametrare a seconda che l'occupazione ovvero la diffusione di messaggi pubblicitari si protraggano per l'intero anno solare ovvero per periodi inferiori. Si considera altresì il numero di abitanti del Comune secondo la suddivisione individuata dal legislatore all'art. 1 commi 826 e 827 della L. 160/2019, precisando che il Comune di Vezza d'Alba rientra nella fascia dei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti";

Visto l'art. 19 del Regolamento, contenente i criteri per la determinazione del canone per le esposizioni pubblicitarie;

Visto l'art. 32 del Regolamento concernente il canone sulle pubbliche affissioni;

Visto l'art. 49 del Regolamento, contenente i criteri per la determinazione del canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche;

Visti gli artt. 66 e 67 del Regolamento, inerenti la determinazione del canone mercatale;

Tenuto conto che i commi 841 e 842 dell'art. 1 L. 160/2019 individuano rispettivamente, per il canone mercatale, le tariffe base annuali e giornaliere, suddividendole a seconda della dimensione demografica del Comune;

Precisato che il Comune di Vezza d'Alba rientra nella fascia di Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;

Rilevato che il successivo comma 843 prevede che i Comuni possano prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del Canone mercatale e esenzioni nonché aumenti nella misura massima del 25% delle tariffe di cui al comma 842;

Dato atto che occorre procedere alla determinazione delle tariffe per l'applicazione dei nuovi Canoni Patrimoniale e Mercatale, come da allegati A), B) e C) e D);

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 817, della sopraccitata Legge 160/2019, il Canone Unico è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

Dato atto che la suddetta clausola, concernente l'invarianza di gettito, è rispettata in linea di massima dallo schema di tariffe che si vanno ad approvare, salvo ovviamente scostamenti nella base imponibile;

Sottolineato a tal proposito che, per l'anno 2021, al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5, comma 1, L. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione di suolo pubblico (già esonerate dal 1°/5/2020 al 31/10/2020 dall'art. 181, comma 1, del D.L. 34/2020 conv. dalla L. 77/2020 e successivamente fino al 31/12/2020 dal D.L. 104/2020 conv. dalla L. 13 ottobre 2020 N. 126), l'art. 9 ter D.L. 137/2020 conv. dalla L. 176/2020 ha previsto l'esonero dal pagamento del Canone Unico dal 1° gennaio al 31 marzo 2021;

Preso atto che, l'art. 30, comma 1 lett. a del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, a causa del protrarsi dello stato di emergenza, ha ulteriormente prorogato dal 31 marzo al 30 giugno 2021 l'esonero dal versamento per le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 e per le occupazioni temporanee che vengono realizzate per l'esercizio dell'attività di mercato;

Ritenuto di determinare le tariffe del canone per l'esposizione pubblicitaria e per le pubbliche affissioni, parametrare sulla base della tariffa standard determinata dalla L. 160/2019, mantenendo sostanzialmente gli stessi importi dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni vigenti a tutto l'anno 2020, come confermati con delibera G.C. n. 22 del 25 marzo 2020;

Ritenuto invece di determinare le tariffe del canone per l'occupazione suolo, parametrare sulla base della tariffa standard, disponendone l'incremento rispetto alle tariffe TOSAP applicate fino a tutto l'anno 2020, come da delibera G.C. n. 23 del 25 marzo 2020;

Visto l'art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006 N. 296 (Legge Finanziaria 2007), il quale dispone che l'Ente Locale delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Richiamato l'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. 388/2000, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, N. 296 il quale dispone che le delibere di approvazione delle tariffe e delle aliquote tributarie, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto l'art. 151. Comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 N. 267, il quale stabilisce al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali e dispone che tale termine possa essere differito con Decreto del Ministero dell'interno, d'Intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la conferenza Stato-Città;

Visto l'art. 172, comma 1, lett. c) del medesimo decreto che prevede che i Comuni alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiorazioni e detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali;

Tenuto conto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021, già differito al 31 gennaio 2021 dall'art. 106, comma 3 bis del D.L. 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla L. 77/2020, successivamente al 31.3.2021 dal Decreto del Ministero dell'interno 13.1.2021 e al 30.04.2021 dal D.L. 22 marzo 2021 N. 41; è stato ulteriormente differito al 31.5.2021 dall'art. 3 del D.L. 30 aprile 2021, n. 56;

Esaminati i prospetti delle tariffe contenute negli allegati A, B, C e D, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del TUEL D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziario, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Dopo esauriente discussione in merito;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto
2. Di approvare, per l'anno 2021,
 - le tariffe del Canone patrimoniale per l'esposizione pubblicitaria come da tabella di cui all'**Allegato A** alla presente deliberazione;
 - il diritto sulle pubbliche affissioni come da tabella di cui all'**Allegato B** alla presente deliberazione;
 - le tariffe del Canone patrimoniale di concessione o autorizzazione di suolo pubblico come da tabella di cui all'**Allegato C** alla presente deliberazione;
 - le tariffe del Canone Mercatale come da tabella di cui all'**Allegato D** alla presente deliberazione;
- 3- Di stabilire che le tariffe approvate con la presente deliberazione hanno efficacia dal 1° gennaio 2021.

Con successiva unanime votazione espressa per alzata di mano, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: BONINO Carla

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: ZEROLI Dott.ssa Sonia

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) ed è stata compresa nell'elenco n. 11, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (*art. 125, del T.U. n. 267/2000*).

Vezza d'Alba, li 27/05/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: ZEROLI Dott.ssa Sonia

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 27/05/2021 al 11/06/2021 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000*).

Vezza d'Alba, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZEROLI Dott.ssa Sonia

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Vezza d'Alba, li 06/05/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: ZEROLI Dott.ssa Sonia

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Vezza d'Alba, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZEROLI Dott.ssa Sonia